



# Città di Cardano al Campo

Provincia di Varese

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. **CC / 50 / 2015**

SEDUTA DEL GIORNO **07-07-2015**

OGGETTO: **Approvazione aliquote della IUC componente IMU per l'anno 2015.**

---

L'anno 2015, il giorno 7 del mese di Luglio, alle ore 20:00, presso la Sala "Sandro Pertini", si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi e nei termini di legge, in sessione ordinaria. Assume la presidenza il sig. Costantino Iametti. Partecipa il Segretario Comunale dott. Angelo Monolo.

Alla trattazione del presente argomento all'ordine del giorno:

sono presenti i Signori:	sono assenti i Signori:
BELLORA ANGELO PROTO VINCENZO CARU' ANNALISA MAZZUCHELLI ELENA MARIA IAMETTI COSTANTINO FRANZONI ANDREA PUTIGNANO ROCCO TOMASINI DANIELA VEDOVAT VANIA DEL VECCHIO NICOLA CRESPI SABINA IAMETTI GIACOMO TOMASINI VALTER ANTONIO CLERICI LAURA COLUCCI VINCENZO SESSA VITO STEFANO	DOZIO STEFANO

Partecipa all'adunanza l'assessore esterno Marco Zocchi.

Il Presidente, dato atto del permanere del numero legale dei consiglieri intervenuti, invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: Approvazione aliquote della IUC componente IMU (imposta municipale propria) per l'anno 2015.**

**Il Sindaco, Angelo Bellora:**

Visti:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende:

\* l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

\* il tributo per i servizi indivisibili (TASI), quale componente riferita ai servizi, carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

\* la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- l'articolo 1, comma 703, che recita "l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina dell'applicazione dell'IMU";

- l'art. 1 comma 707, che così modifica l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 ".. dopo il secondo periodo è inserito il seguente "l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10";

- l'art. 1, comma 708 della Legge 147/2013 che dispone che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall'art. 9, comma 3bis, del DL 557/1993;

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla Legge 228/2012, dal DL 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 64/2013, dal DL 54/2013, convertito con modificazioni dalla L. 124/2013, dal DL 133/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 5/2014;

Preso atto che il comma 677, dell'art. 1 della Legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) prevede che *"Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;*

Visto l'art. 1, comma 1, lett a) del D.L. 6/3/2014, n. 16, convertito con modificazioni nella Legge 2/5/2014, n. 68 che espressamente prevede: *"al comma 677 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni*

*principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";*

Dato atto che con l'art. 1, comma 579 della Legge 24/12/2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) viene confermato, anche per l'anno 2015, il livello massimo di imposizione già previsto negli anni 2014 e 2013;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. nr. 446/1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Richiamata la precedente deliberazione n. 22 del 08.09.2014 con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2014;

Dato atto che l'art. 9 bis del D.L. 47/2014, convertito dalla Legge 80/2014 modifica la disciplina impositiva degli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero, prevedendo in particolare che, a decorrere dal 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ;

Richiamato l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se adottate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01.01 dell'anno di riferimento;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, che ha differito al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015;

Considerato l'andamento dell'imposta relativo ai precedenti anni e valutati gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina producono, sia nei riguardi dei contribuenti interessati alle disposizioni di cui trattasi, sia in relazione alla necessità di garantire l'equilibrio di bilancio e della gestione finanziaria, si ritiene opportuno mantenere, per quanto possibile, per l'anno 2015, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, così come stabilite nell'anno 2014 con la deliberazione sopracitata, al fine comunque di non aggravare ulteriormente il carico fiscale rispetto all'anno precedente;

Dato atto che la proposta verrà esaminata nella competente commissione consiliare;

**PROPONE:**

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire per l'anno 2015 le misure delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) mantenendole per quanto possibile così come deliberate per l'anno 2014 nelle seguenti misure:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA 2015
<ul style="list-style-type: none"><li>• Abitazione principale e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (solo cat. A1-A8-A9)</li><li>• Abitazione di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata (solo cat. A1-A8-A9)</li><li>• Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in comodato a titolo gratuito al Comune di Cardano al Campo per scopi di contrasto al disagio abitativo dei nuclei familiari in difficoltà</li></ul>	<b>4,00</b> per mille
Terreni agricoli e aree fabbricabili	<b>10,60</b> per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: <b>D/1</b> (opifici) - <b>D/2</b> (alberghi, pensioni con fine di lucro)	<b>10,30</b> per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: <b>C/1</b> (negozi e botteghe)	<b>8,00</b> per mille
Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche sopra elencate	<b>10,60</b> per mille

Detrazione Euro 200,00 - la detrazione per abitazione principale cat. A1, A8 e A9, e per le relative pertinenze e assimilate come da regolamento, nella misura massima di una unità pertinenziale.

- 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;
- 5) di stabilire altresì che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), Capo II - IMU;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;
- 7) di procedere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000;

**Il Responsabile del Settore Pianificazione e gestione risorse, dott.ssa Franca Murano:**

Vista la proposta sopra riportata, esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-contabile della stessa, ai sensi dell'art 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000:

Data 23 GIU. 2015

Firma 

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Vista la proposta di deliberazione del Sindaco e preso atto dei pareri favorevoli, espressi dal responsabile del settore, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., così come sostituito dal D.L. 174/2012;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale di registrazione;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione consiliare competente nella seduta del 1° luglio 2015;

Ritenuto di dover procedere in merito;

Vista la proposta di emendamento presentata dal consigliere comunale lametti Giacomo prot. 10522 del 02 luglio 2015;

Visto il parere del funzionario del settore pianificazione e gestione risorse e del revisore del conto;

Esperita la votazione palese, per alzata di mano, sull'accoglimento dell'emendamento:, come segue:

consiglieri presenti:	16
consiglieri astenuti:	2 (Clerici, Colucci)
consiglieri votanti:	14
voti favorevoli:	14
voti contrari:	0

Si accoglie l'emendamento, nella formulazione predisposta dall'ufficio tributi, così come riportata nel parere sopracitato;

Uditi gli interventi dei consiglieri comunali, come da verbale agli atti si procede alla votazione della deliberazione;

Esperita la votazione palese, per alzata di mano, come segue:

consiglieri presenti:	16
consiglieri astenuti:	0
consiglieri votanti:	14
voti favorevoli:	10
voti contrari:	6 (Clerici, Colucci, lametti G., Tomasini, Sessa, Del Vecchio)

## DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di stabilire per l'anno 2015 le misure delle aliquote e delle detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) mantenendole per quanto possibile così come deliberate per l'anno 2014 nelle seguenti misure, così come emendata:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA 2015
<ul style="list-style-type: none"><li>• Abitazione principale e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (solo cat. A1-A8-A9)</li><li>• Abitazione di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata (solo cat. A1-A8-A9)</li><li>• Unità immobiliari abitative e relative pertinenze concesse in comodato a titolo gratuito al Comune di Cardano al Campo per scopi di contrasto al disagio abitativo dei nuclei familiari in difficoltà . L'unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili che acquisiscono la residenza e sono permanentemente assistiti nell'abitazione del Tutore legale regolarmente nominato dal Giudice Tutelare (ex art. 384 C.C.), Amministratore di sostegno (ex art. 404 C.C.) e Curatore, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.</li></ul>	4,00 per mille
Terreni agricoli e aree fabbricabili	10,60 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: <b>D/1</b> (opifici) - <b>D/2</b> (alberghi, pensioni con fine di lucro)	10,30 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: <b>C/1</b> (negozi e botteghe)	8,00 per mille
Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche sopra elencate	10,60 per mille

Detrazione Euro 200,00 - la detrazione per abitazione principale cat. A1, A8 e A9, e per le relative pertinenze e assimilate come da regolamento, nella misura massima di una unità pertinenziale.

- 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- 4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015;
- 5) di stabilire altresì che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), Capo II – IMU;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento, in conformità all'articolo 172, lettera c), del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, costituisce allegato alla deliberazione consigliare di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

7) di procedere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e s.m.i., ad effettuare tutti gli adempimenti relativi alla pubblicazione della presente deliberazione, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Dopodiché, con voti favorevoli n. 10, contrari n. 6 (Clerici, Colucci, Iametti G., Tomasini, Sessa, Del Vecchio) espressi per alzata di mano, essendo n. 16 i consiglieri presenti e n. 0 gli astenuti, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Istruttoria: Magnoni Amanda

CC/50/2015



Settore Pianificazione e  
Gestione Risorse

## Città di Cardano al Campo

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)

Tel 0331-266211 Fax 0331-266275

C.F. e P.I. 00221730120

e-mail: [ragioneria@comune.cardanoalcampo.va.it](mailto:ragioneria@comune.cardanoalcampo.va.it)

PEC: [protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it](mailto:protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it)

[www.comune.cardanoalcampo.va.it](http://www.comune.cardanoalcampo.va.it)

Cardano al Campo, 3 luglio 2015

Oggetto: esame emendamento al bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017.

In ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di contabilità (art. 12), il funzionario del settore Pianificazione e Gestione Risorse e l'Organo di revisione dott.ssa Gabriella Nassi hanno proceduto all'esame dell'emendamento presentato dal capogruppo di Cardano Rinasce, ricevuto entro i termini previsti dal regolamento del Consiglio comunale (art. 7, comma 5) e acquisito al protocollo generale il 02.07.2015 al n. 10522, il quale propone di integrare le tipologie di aliquote della IUC - componente IMU - con la seguente fattispecie:

*Abitazione di proprietà e relative pertinenze di disabili residenti e permanentemente assistite nell'abitazione del proprio Tutore legale regolarmente nominato dal Giudice Tutelare (ex art. 384 C.C.), Amministratore di sostegno (ex art. 404 C.C.) e Curatore, purché l'abitazione non risulti locata: **aliquota 4 per mille.***

La richiesta appare ammissibile sotto il profilo tecnico in quanto nel vigente regolamento della IUC è prevista la possibilità di introdurre ulteriori aliquote agevolate.

Si propone una riformulazione del testo come segue:

**L'unità immobiliare adibita ad abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da disabili che acquisiscono la residenza e sono permanentemente assistiti nell'abitazione del Tutore legale regolarmente nominato dal Giudice Tutelare (ex art. 384 C.C.), Amministratore di sostegno (ex art. 404 C.C.) e Curatore, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato d'uso.**

In considerazione del numero esiguo di casi presenti attualmente sul territorio, l'introduzione di tale aliquota agevolata non comporta una variazione di previsione di gettito e pertanto è ritenuto ammissibile.

Il presente parere è depositato nella Segreteria generale e dell'avvenuto deposito verrà data notizia ai Consiglieri comunali, così come previsto dal comma 4 dell'art. 12 del regolamento di contabilità.

IL FUNZIONARIO DEL SETTORE  
PIANIFICAZIONE E GESTIONE RISORSE

Dott.ssa Franca Murano



L'ORGANO DI REVISIONE

dott.ssa Gabriella Nassi





Dott. Angelo Monolo  
Segretario Generale

*Angelo Monolo*  
SGR

COMUNE DI CARDANO A

Prot. 20150010622

Data 02-07-2015

Tit. 02 Cl. 03



Al Sindaco del Comune di Cardano al Campo, Angelo Bellora

e al Presidente del Consiglio Comunale, Costantino Iametti

OGGETTO: PROPOSTA DI EMENDAMENTO IN MATERIA DI APPROVAZIONE ALIQUOTE DELLA IUC COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2015

Vista la proposta di deliberazione proposta al punto all'ordine n. 2 del giorno del Consiglio Comunale di Cardano al Campo, per l'approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2015 il sottoscritto Consigliere Comunale Giacomo Iametti propone di predisporre una modifica al punto numero 2 del "propone" (pag. 3) e del rispettivo punto n. 2 del testo "delibera" nelle colonne "tipologia immobile" rigo primo nel quale sono indicate le categorie che usufruiscono dall'aliquota del 4 per mille, aggiungendo un'ulteriore punto di qui si riporta il testo:

**- Abitazione di proprietà e relative pertinenze di disabili residenti e permanentemente assistite nell'abitazione del proprio Tutore Legale regolarmente nominato dal Giudice Tutelare (ex art. 384 c.c.), Amministratore di Sostegno (ex art. 404 c.c.) e Curatore purchè l'abitazione non risulti locata.**

Tale proposta di emendamento nasce dalla necessità di salvaguardare una determinata categoria di persone che è già sottoposta ad un grave disagio sociale. La norma attuale appare discriminatoria in quanto non considera l'attività di molti famigliari che, legalmente riconosciuti dalla giurisprudenza, hanno l'onore di prendersi cura dei propri cari. Purtroppo la tassazione sugli immobili (IMU e TASI) di proprietà di persone ricoverate e permanentemente assistite incide pesantemente nel bilancio familiare. Inoltre è doveroso considerare che purtroppo molte di queste persone non hanno la disponibilità economica di sopportare le spese per un ricovero in una struttura sanitaria.

Pertanto la proposta di modifica pone quattro condizioni che devono essere tutte soddisfatte al fine di ottenere un'aliquota più favorevole rispetto all'attuale 10,60 per mille:

1. la definizione di inabilità (già contemplata nella tabella al punto n. 2 del primo rigo della colonna "tipologia immobile");
2. il riconoscimento giuridico della figura del Tutore Legale, Amministratore di Sostegno e Curatore;
3. che l'immobile non sia oggetto di contratto di locazione.
4. la residenza/ricovero presso la residenza del Tutore Legale, Amministratore di Sostegno e Curatore;

Restando disponibile per ogni ulteriore chiarimento.

Sicuro che questa proposta possa trovare unanime accoglimento. Ringrazio cordialmente.

*Giacomo Iametti*  
Capogruppo Cardano Rinasce

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Costantino Iametti

*Iametti Costantino*



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Angelo Monolo

*Angelo Monolo*

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo pretorio del Comune il giorno  
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

20 LUG. 2015

Addì

20 LUG. 2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI  
dott.ssa Laura Gorni

*Laura Gorni*

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni  
dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, ai sensi dell'art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs.  
n. 267/2000.
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Addì

20 LUG. 2015



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
AFFARI GENERALI  
dott.ssa Laura Gorni

*Laura Gorni*

---

Attesto che copia del presente atto è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

20 LUG. 2015

Addì



IL MESSO COMUNALE